

Determinazione n. 106/98**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 18 dicembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 1987, con il quale il **Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze**, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1994 al 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – correlati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1994 al 1997 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, PER GLI ESERCIZI DAL 1994 AL 1997.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Ordinamento e finalità istituzionali. - 3. Le fonti di entrata. - 4. Gli Organi. - 5. Il personale. - 6. I bilanci. - 7. Il conto finanziario. - 8. La situazione patrimoniale. - 9. Il conto economico. - 10. La situazione amministrativa. - 11. Gestione dei residui. - 12. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, dall'esercizio 1994 all'esercizio 1997, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211.

L'Ente in questione è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 1987. Con determinazione della Corte dei conti del 13 ottobre 1987, n. 1941, sono state precisate le modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dalla medesima legge.

Con determinazione del 13 dicembre 1994, n. 54, la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie relative agli esercizi dal 1987 al 1993 (Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - XII Legislatura - Doc. XV n. 32).

Con la presente relazione, ora, la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sulla gestione finanziaria del Fondo stesso per gli esercizi dal 1994 al 1997, pur non mancando di fare riferimento ad alcuni eventi successivi, fino a data corrente.

2. ORDINAMENTO E FINALITA' ISTITUZIONALI

Il Fondo per il personale del Ministero delle Finanze è sorto dalla unificazione di sei diversi fondi di previdenza del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Tale unificazione, e quindi la istituzione del Fondo, è stata sancita con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 17 marzo 1981.

“ Ai sensi dell'art. 1 del citato decreto i preesistenti fondi di previdenza confluiti nel Fondo in questione erano:

- a) Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici-erariali, istituito con R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1826, convertito con legge 5 gennaio 1939, n. 13;
- b) Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale 11 febbraio 1952 e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (art. 8);

- c) Fondo di previdenza a favore del personale periferico della amministrazione delle imposte dirette, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (art. 5);
- d) Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di Finanza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (art. 6);
- e) Fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812;
- f) Fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e di laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con R.D.L. 5 settembre 1938 n. 1561, convertito con legge 19 gennaio 1939, n. 260.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, istitutivo del Fondo unificato, prevedeva che con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, dovesse essere approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo stesso.

Il regolamento in questione è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1984, n. 1034.

Tale provvedimento disciplina, in modo particolareggiato, i fini istituzionali, le fonti di entrata, la ripartizione delle entrate per il conseguimento dei fini stessi, la composizione e i compiti degli organi del Fondo, il personale e i bilanci.

I fini istituzionali sono stabiliti dall'art. 4 del regolamento, in base al quale il Fondo provvede a corrispondere agli iscritti un'indennità quando cessano di far parte "per qualsiasi causa" del personale del Ministero delle Finanze; se gli iscritti sono deceduti durante "il servizio, l'indennità spetta agli aventi diritto secondo l'ordine di precedenza tassativamente indicato nell'art. 8 del regolamento.

La misura dell'indennità spettante agli iscritti o agli aventi diritto è determinata dal Consiglio di amministrazione "per ciascun esercizio entro il termine di approvazione del relativo rendiconto" (art. 10 Reg.); la misura è unica per tutti gli iscritti, qualunque sia la qualifica dell'interessato, ed è legata all'anzianità di servizio.

Il Fondo provvede, inoltre, ad erogare agli iscritti che ne facciano domanda una anticipazione sulla predetta indennità. Tale concessione è subordinata alla presentazione di

idonea documentazione che attesti lo stato di "grave bisogno finanziario" e alla disponibilità delle somme destinate a tale forma di prestazione, ed è anch'essa legata all'anzianità di servizio.

Infine il Fondo è autorizzato, sempre in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del citato regolamento, "a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione".

L'art. 5 del regolamento stabilisce la ripartizione delle entrate annuali del Fondo per provvedere alle finalità indicate dal precedente art. 4.

L'84% delle entrate è destinato alla corresponsione dell'indennità di fine servizio, che costituisce fine primario dell'ente.

Il 4% è finalizzato alla corresponsione di anticipazioni sulla predetta indennità.

Il 6% è destinato alla erogazione delle sovvenzioni per prestazioni assistenziali di cui si è fatto cenno in precedenza.

Il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva per garantire la corresponsione dell'indennità in caso di introiti ordinari insufficienti. In base al dettato della norma il fondo di riserva non può superare l'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello. L'eventuale eccedenza è destinata ad incrementare la disponibilità da cui vengono tratte le anticipazioni sull'indennità.

L'1% rimanente è destinato alla copertura delle spese relative all'amministrazione del Fondo, al finanziamento delle segreterie, nonché a quelle straordinarie ed occasionali.

Sempre secondo il regolamento, qualora le somme destinate alle finalità istituzionali non vengano erogate nell'esercizio, dovranno confluire al fondo di riserva e, nel caso che tale fondo dovesse raggiungere l'ammontare massimo consentito, costituirebbero avanzo di amministrazione.

3. LE FONTI DI ENTRATA

Le fonti di entrata del Fondo, individuate dall'art. 2 del regolamento, sono costituite, nel periodo di riferimento, oltre che dai proventi relativi agli investimenti delle disponibilità del fondo di riserva e da sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni,

principalmente dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione di varie norme legislative che regolano, in prevalenza, la materia tributaria.

I provvedimenti legislativi da cui provengono le entrate contributive del Fondo sono i seguenti:

- a) la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la "concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari". Le quote contributive provengono dall'applicazione degli articoli 5 e 6, i quali stabiliscono che una quota del 20% delle somme versate in conto entrate eventuali del Tesoro (ossia le somme derivanti dal recupero di indennità, compensi vari, gettoni di presenza, etc., soppressi in seguito alla istituzione dell'assegno perequativo) sia versata ai fondi di previdenza del personale del Ministero delle Finanze;
- b) articolo 70 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", come integrato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975 n. 60, concernente la devoluzione ai fondi di previdenza in questione dell'aliquota del 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazione di norme fiscali;
- c) articolo 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, in virtù del quale l'aliquota del 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni della normativa in questione è devoluta ai fondi costituiti presso l'amministrazione di appartenenza degli accertatori;
- d) articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, relativa alle "norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse", in virtù del quale vengono elevate, rispettivamente, al 5%, al 5% e al 10% le aliquote del contributo previsto a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254;
- e) articolo 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto, il quale prevede che l'1% sulle vincite al gioco del lotto sia devoluto al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.

Nel prospetto che segue sono evidenziati gli importi delle entrate contributive, secondo la provenienza, relativi agli anni considerati (in milioni di lire):

DESCRIZIONE	1994	1995	1996	1997
Legge 15.11.1973, n. 734 (proventi da recupero indennità sopprese)	33.910,0	33.910,0	37.125,8	67.854,6
D.P.R. 29.3.1973, n. 600 (Proventi da violazione norme fiscali)	27.600,0	92.668,5	120.753,4	75.435,4
D.P.R. 16.10.1972, n. 633 (proventi da violazione norme IVA)	3.826,5	38.378,2	57.518,7	35.173,4
Legge 2.8.1982, n. 528 (aliquota vincite al lotto)	--	14.063,4	--	--
Totale entrate contributive	65.336,5	179.020,1	215.397,9	178.463,4

Si rileva che, pur essendo stata prevista l'acquisizione al Fondo dell'aliquota dell'1% sulle vincite al lotto (precisamente: 9.000 milioni nel 1994, 12.130 milioni nel 1996 e 17.830 milioni nel 1997) nel bilancio consuntivo non risultano indicate le entrate corrispondenti.

A giustificazione di tale comportamento il Fondo adduce il ritardo frapposto dall'Amministrazione competente nella elaborazione dei relativi dati.

E' da tener presente, comunque, che per effetto dell'art. 3, comma 84, della legge 23 dicembre 1996 (finanziaria 1997) le ritenute sulle vincite del gioco del lotto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, pertanto, devono considerarsi non più acquisibili tra i proventi del Fondo.

4. GLI ORGANI

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento, gli Organi del Fondo sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori.

A) Il Presidente

Il Presidente del Fondo è scelto tra i direttori generali del Ministero delle Finanze, e dura in carica un quinquennio.

Viene nominato, da parte del Ministro delle Finanze, con lo stesso decreto di nomina del Consiglio di Amministrazione, di cui sarà ovviamente il Presidente.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento, il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

E' tenuto, inoltre, a sottoporre, entro il mese di aprile di ciascun anno, al Consiglio di amministrazione, il conto consuntivo riferito alla gestione dell'esercizio scaduto, nonché a trasmettere al Collegio dei revisori, entro il mese di settembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

B) Il Consiglio di amministrazione

Secondo l'articolo 13 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 1034 del 1984, il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro delle Finanze, la cui durata in carica è di quattro anni.

La composizione originaria del Consiglio di amministrazione era la seguente:

- un direttore generale del Ministero delle Finanze, presidente;
- due dirigenti, uno dei quali con funzione di vice presidente, eletto dal Consiglio stesso;
- quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti, eletti dagli iscritti al Fondo;
- quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti, iscritti al Fondo, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con D.P.R. 26 gennaio 1998, n. 35, la composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo è stata così modificata:

- un direttore generale, presidente;
- quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle Finanze, e uno nell'ambito della Direzione generale del personale;
- quattro dirigenti membri supplenti nominati con le stesse modalità dei membri effettivi.

La modifica introdotta con il D.P.R. n. 35/1998 ha fatto salva la disposizione di cui all'art. 15, ultimo comma, del regolamento, secondo il quale tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere eletto dal consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario – che non ha voto deliberante – sono svolte da un impiegato iscritto al Fondo appartenente alla settima o ottava qualifica funzionale.

Il segretario è nominato con decreto del Ministro, a seguito di designazione, su proposta del presidente, da parte del Consiglio di amministrazione, e dura in carica quattro anni (art. 17 del regolamento).

C) Il Collegio dei revisori

Il finanziamento e i compiti del Collegio dei revisori sono disciplinati dagli articoli 18 e 19 del Regolamento.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle Finanze e dura in carica per un quadriennio.

Il testo originario dell'art. 18 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1984 n. 1034 prevedeva che detto organo di controllo fosse composto da:

- un dirigente superiore iscritto al Fondo, con la carica di presidente del Collegio;
- un dirigente iscritto al Fondo;
- un revisore effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato;
- due revisori effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al Fondo, da eleggere contemporaneamente e con le stesse modalità previste per i quattro componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio di amministrazione.

Con D.P.R. 26 gennaio 1998, n. 35, la composizione del Collegio dei revisori è stata così modificata:

- due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzioni di presidente;
- un revisore effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato.

Con lo stesso provvedimento, il terzo comma dell'art. 19 che recitava "il Collegio dei revisori, o almeno tre componenti di esso, deve intervenire, senza diritto di voto, alla seduta del Consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'art. 14, è esaminato il rendiconto della gestione", è stato sostituito dal seguente:

" Il Collegio dei revisori deve intervenire, senza diritto al voto, alla seduta del Consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'art. 14, è esaminato il rendiconto della gestione".

Sempre ai sensi del Regolamento, i componenti del Collegio iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio presso il Ministero delle Finanze.

Tutti i componenti del Collegio dei revisori non possono essere rieletti.

Per quanto riguarda i compensi, non essendo prevista una indennità di carica, fino al febbraio 1992, ai componenti degli organi collegiali statutari del Fondo, compreso il segretario, veniva corrisposto per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza pari a 100 mila lire lorde.

In data 27 febbraio 1992, il Consiglio di amministrazione, ravvisata la necessità di procedere a una revisione del compenso, stabiliva di corrispondere una indennità di carica a seduta, pari a lire 540.000 lorde a tutti i componenti gli organi collegiali, compreso il segretario.

Tale procedura è stata oggetto di rilievo da parte di questa Corte in occasione del precedente referto al Parlamento per la impossibilità di predeterminare l'onere complessivo gravante sul Fondo a tale titolo.

Il rilievo è stato recepito dall'organo di gestione del Fondo il quale, nella seduta del 23 febbraio 1995 del Consiglio di amministrazione ha deliberato di commisurare le sedute a n. 15 annuali, e cioè ad una mensile – come previsto dall'art. 14 del regolamento – più ulteriori tre sedute destinate all'esame dei bilanci preventivo e consuntivo, più un'altra finalizzata a far fronte ad eventuali improvvise necessità che potrebbero presentarsi.

A tale proposito va rilevato che neanche tale procedura appare regolare in quanto non conforme ai principi più volte affermati dalla Corte secondo cui, in mancanza di norme espresse, spetta al Ministero vigilante di concerto con il Ministero del Tesoro determinare la misura dei compensi spettanti ai componenti gli organi collegiali di Enti pubblici.

5. IL PERSONALE

L'articolo 17 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 21 dicembre 1984, prevede che per il funzionamento del Fondo le